

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 21 giugno 2021

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM o di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D e DE. (21A05539)

(GU n.226 del 21-9-2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazione alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone che la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente della predetta categoria AM ha durata di venticinque minuti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2014), e dal decreto 2 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2014), ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone che: la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle categorie C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E, nonché quella relativa al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE da parte di candidato che sia già titolare rispettivamente di una patente di categoria C1 o D1, dura venti minuti; la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE dura quaranta minuti;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di diagnosi di DSA;

Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);

Visto il proprio decreto 1° giugno 2021, n. 243, recante

disposizioni intese ad accordare ai candidati con diagnosi di DSA, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 B, BE o di una carta di qualificazione del conducente;

Visto in particolare l'art. 3, lettera a), del citato decreto 1° giugno 2021, n. 243, che, a tal fine, accorda ai predetti candidati un tempo pari a quaranta minuti per l'espletamento della citata prova, in luogo dei trenta minuti a disposizione per candidati non diagnosticati DSA, nonché l'ausilio di file audio per la lettura dei quiz somministrati;

Ritenuto di dover disporre analoga coerente misura di maggiorazione del tempo a disposizione anche in favore dei candidati, con diagnosi di DSA, al conseguimento di una patente di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, nonché l'ausilio di file audio;

Decreta:

#### Art. 1

Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada.

2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonché da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».

3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti privati accreditati è firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato accordo.

4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA è emessa da soggetti privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della regione oppure da documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.

#### Art. 2

Adempimenti del medico in sede di verifica dell'idoneità psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE

1. Il medico monocratico o la commissione medico locale di cui all'art. 119 del codice della strada, in sede di verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, acquisito il certificato di DSA eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della predetta certificazione prima di concludere le operazioni per

l'emissione del certificato medico dematerializzato.

2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata complessiva dello stesso.

#### Art. 3

Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova:

a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria AM dispone di trentacinque minuti, invece di venticinque;

b) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.

#### Art. 4

Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1, D1E, D o DE

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova:

a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E dispone di trenta minuti, invece di venti;

b) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C o CE, gia' in possesso di una patente di categoria C1, dispone di trenta minuti, invece di venti;

c) il candidato al conseguimento di una patente di categoria D o DE, gia' in possesso di una patente di categoria D1, dispone di trenta minuti, invece di venti;

d) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE dispone di cinquanta minuti invece di quaranta.

2. In ogni caso, il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.

#### Art. 5

##### Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA, nelle forme e nei modi di cui agli articoli precedenti, per fruire degli strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti.

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e  
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  
territorio e del mare, reg. n. 2348.